

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per gli affari costituzionali

PROVVISORIO
2007/2169(INI)

5.9.2007

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di modifica delle disposizioni del trattato riguardanti la
composizione del Parlamento europeo
(2007/2169(INI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatori: Alain Lamassoure e Adrian Severin

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO	6

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di modifica delle disposizioni del trattato riguardanti la composizione del Parlamento europeo (2007/2169(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato UE)¹,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007²,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2007),
- A. considerando che il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha invitato il Parlamento europeo a presentare entro il mese di ottobre 2007 un progetto di iniziativa sulla futura composizione del Parlamento europeo, come previsto dal protocollo 34, adottato dalla Conferenza intergovernativa del 2004,
- B. considerando che la distribuzione dei seggi per la legislatura 2009-2014 è attualmente fissata dall'articolo 9, paragrafo 2, dell'atto del 25 aprile 2005 relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea,
- C. considerando che il progetto di trattato di riforma propone di modificare il trattato sull'Unione europea (nuovo articolo 9 A) prevedendo una nuova procedura per la definizione della composizione del Parlamento europeo che stabilisce un limite globale di 750 seggi, con un massimo di 96 e un minimo di 6 per Stato membro, e il principio di "proporzionalità degressiva",
- D. considerando che il principio di proporzionalità degressiva non è definito nel trattato e deve essere precisato in modo chiaro e oggettivo per poter servire da indirizzo per qualsiasi redistribuzione dei seggi al Parlamento europeo,
- E. considerando che, così definito, il principio di proporzionalità degressiva, quale principio inserito nel diritto primario, servirà da parametro per valutare la conformità della decisione che le istituzioni competenti saranno indotte a prendere ai fini della fissazione della composizione del Parlamento europeo,
- F. considerando che qualsiasi violazione di tale principio potrà essere anche sanzionata dalla Corte di giustizia,
- G. considerando che, così stando le cose, importa fare in modo che nessuno Stato membro si

¹ Testi approvati in pari data, P6_TA(2007)0328.

² 11177/1/07/REV 1.

veda imporre riduzioni ulteriori di seggi rispetto a quelle risultanti dall'ultimo allargamento,

- H. considerando che nella fase attuale non giova tener conto dell'impatto dei futuri allargamenti allo stato non prevedibili e le cui conseguenze potranno essere prese in debita considerazione negli atti di adesione corrispondenti attraverso un superamento provvisorio del limite globale di 750 seggi, così come si è proceduto in occasione dell'ultimo allargamento,
1. condivide la volontà del Consiglio europeo di pervenire sin d'ora a un accordo politico che consenta di adattare la composizione del Parlamento europeo conformemente alla lettera e allo spirito del nuovo trattato e di formalizzare tale accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato e in tempo utile prima delle elezioni del 2009;
 2. ritiene che la definizione di una nuova composizione del Parlamento europeo, più vicina alla realtà demografica e tale da riflettere meglio la cittadinanza europea, rafforzerà la legittimità democratica del Parlamento europeo nel momento in cui esso dovrà esercitare le maggiori competenze che gli verranno affidate dal nuovo trattato;
 3. constata che la composizione del Parlamento europeo prevista nell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania dovrà in ogni caso essere modificata al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 9 A del trattato sull'Unione europea quali figurano nel progetto di trattato di riforma;
 4. constata che tale articolo 9 A fissa un quadro che comporta un limite globale di 750, un massimo di 96 seggi per lo Stato membro più popolato e un minimo di 6 seggi per quelli meno popolati e che pone il principio della rappresentanza dei cittadini europei secondo una proporzionalità degressiva, pur senza definirlo in maniera più precisa;
 5. osserva che tale quadro consente di abbinare il principio di efficacia scaglionando il numero di deputati a un livello ancora compatibile con il ruolo di un'assemblea legislativa con il principio del pluralismo consentendo a ciascuno Stato membro di veder rappresentato il ventaglio dei principali orientamenti politici, in particolare maggioranza e opposizione, e con il principio di solidarietà, attraverso cui gli Stati più popolati accettano di essere sottorappresentati per consentire una migliore rappresentanza di quelli meno popolati;
 6. ritiene che il principio di proporzionalità degressiva implica che il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi di ciascuno Stato membro deve variare in funzione della rispettiva popolazione in modo che ciascun deputato di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e viceversa, ma anche che nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato;
 7. ritiene opportuno non proporre, nella fase attuale del processo di integrazione europea, alcuna riduzione del numero di seggi attribuiti agli Stati membri dal trattato di adesione della Bulgaria e della Romania che contravvenga a quella introdotta dal progetto di trattato di riforma, sempreché venga rispettato il principio di proporzionalità degressiva;

8. ritiene d'altra parte che nelle condizioni attuali occorra non privare i cittadini dell'Unione europea di una parte dei rappresentanti eletti cui possono aspirare per il solo fatto di dover tener conto delle future adesioni di cui non si possono prevedere né la data né il numero;
9. propone pertanto di ripartire i seggi del futuro Parlamento europeo sulla base di 750 deputati e ritiene che le future adesioni potranno comportare un superamento provvisorio di tale limite, come si è proceduto nel caso della Bulgaria e della Romania in condizioni soddisfacenti per tutti, cui segua una revisione globale della composizione del Parlamento europeo in occasione delle prime elezioni europee successive a ciascun allargamento;
10. ricorda che il mancato rispetto del principio di proporzionalità degressiva così definito potrebbe in futuro essere sanzionato dalla Corte di giustizia, una volta che l'atto che stabilisce la composizione del Parlamento europeo diventerà un atto di diritto derivato che deve rispettare i limiti e i principi fissati nel trattato;
11. chiede al Consiglio europeo di adottare, una volta entrato in vigore il nuovo trattato, la decisione da esso richiesta sulla nuova composizione del Parlamento europeo, sulla base del progetto di decisione del Consiglio europeo allegato alla presente risoluzione e alla luce delle spiegazioni contenute nella citata relazione della commissione per gli affari costituzionali, oltre che nel rispetto della procedura attualmente prevista dall'articolo 9 A del progetto di trattato di riforma; insiste affinché l'accordo politico del Consiglio europeo venga già constatato sotto forma di una dichiarazione allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa in corso;
12. è consapevole del fatto che la composizione del Parlamento europeo così proposta costituisce un'applicazione obiettiva delle disposizioni previste dal nuovo trattato, ma imporrà in futuro uno sforzo di adattamento per far fronte alle nuove sfide che si porranno a lungo termine, soprattutto in occasione delle future adesioni; ritiene che, nel contesto di tale sforzo, dovrebbe essere prevista la correzione di possibili imperfezioni esistenti che si spiegano per ragioni storiche;
13. raccomanda che, alla luce dell'applicazione del nuovo trattato e in vista dell'entrata in vigore nel 2014 di ulteriori innovazioni istituzionali da esso previste, si avvii una riflessione sull'introduzione di un sistema di rappresentanza più equa e più stabile dei cittadini al Parlamento europeo, suscettibile di evitare i tradizionali mercanteggiamenti politici tra Stati membri al momento di ciascuna adesione e tale da porre in una più stretta relazione la realtà demografica, gli elementi legati al principio di proporzionalità degressiva e il numero di seggi attribuito a ciascuno Stato membro; non esclude di prevedere, al momento opportuno, una modifica del grado in cui si prendono in considerazione le dimensioni civile e nazionale nei due rami dell'autorità legislativa; ritiene che il sistema dovrà in ogni caso prevedere meccanismi di revisione periodica che consentano di tenere in debita considerazione le eventuali evoluzioni demografiche;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la citata relazione della commissione per gli affari costituzionali alla Conferenza intergovernativa, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi candidati all'adesione.

ALLEGATO

Progetto di decisione del Consiglio che fissa la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto l'articolo [9 A], paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

vista l'iniziativa del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando che:

(1) Occorre adottare in tempi brevi la decisione di cui all'articolo [9 A], paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea per consentire agli Stati membri di adottare le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014.

(2) Tale decisione deve rispettare i criteri definiti al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, vale a dire un numero totale di rappresentanti dei cittadini dell'Unione che non superi settecentocinquanta membri, stante che tale rappresentanza è assicurata in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di sei membri per Stato membro, alcuno Stato membro non avendo attribuiti più di novantasei seggi.

(3) Occorre non tener conto in questa fase dell'impatto dei possibili futuri allargamenti, che potrà tradursi nei corrispondenti atti di adesione mediante il superamento provvisorio del limite globale di settecentocinquanta, come avvenuto in occasione dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue a decorrere dall'inizio della legislatura 2009-2014:

Belgio	22
Bulgaria	18
Repubblica ceca	22
Danimarca	13
Germania	96
Estonia	6
Grecia	22
Spagna	54
Francia	74

Irlanda	12
Italia	72
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	12
Lussemburgo	6
Ungheria	22
Malta	6
Paesi Bassi	26
Austria	19
Polonia	51
Portogallo	22
Romania	33
Slovenia	8
Slovacchia	13
Finlandia	13
Svezia	20
Regno Unito	73

Articolo 2

La presente decisione sarà rivista con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2014-2019 al fine di adottare un sistema che consenta in futuro, prima di ogni nuova elezione al Parlamento europeo, di riattribuire in modo obiettivo i seggi tra gli Stati membri, tenuto conto dell'eventuale aumento del loro numero e dell'evoluzione demografica della loro popolazione constatata al 30 giugno dell'anno precedente sulla base dei dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

Articolo 3

La presente decisione entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Bruxelles,

*Per il Consiglio europeo
Il Presidente*